

**CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, SPECIALI E MECCANICI A SERVIZIO DI ALCUNE SALE (FASE 1) DI PALAZZO VENEZIA.**

**CIG B5E1AAC1FE CUP F83D16000160001**

**TRA**

l'Istituto **Vi-Ve Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "Istituto" o "Committente");

**E**

il Professionista **Arch. Marco Gaeti**, con studio in via Raffaele Lambruschini, n. 11, 00135, Roma, partita IVA 09926450587, C.F. GTAMRC66P06H501M (di seguito anche "Professionista" o "Affidatario")

(di seguito congiuntamente anche dette le "Parti")

**PREMESSO CHE**

1. con richiesta del 17 febbraio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, veniva richiesto preventivo al Professionista Architetto Marco Gaeti per l'incarico oggetto del presente contratto;
2. con nota acquisita agli atti in data 22 febbraio 2025 l'Arch. Marco Gaeti presentava offerta;
3. alla luce dell'offerta presentata e dell'esperienza del Professionista, l'Istituto intende, quindi, affidare il servizio in parola all'Arch. Marco Gaeti con studio in via Raffaele Lambruschini, n. 11, 00135, Roma, partita IVA 09926450587, C.F. GTAMRC66P06H501M;

**Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le Parti confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1 – Oggetto del contratto**

L'Istituto affida all' Arch. Marco Gaeti che accetta senza riserva alcuna, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici, speciali e meccanici a servizio di alcune sale (fase 1) di Palazzo Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

**Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto**

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della normativa relativa alla deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'Affidatario nell'espletamento dell'incarico si obbliga alla rigorosa osservanza della vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, del D. Lgs. n. 36/2023, del D. Lgs. n. 81/2008, normativa sui criteri ambientali minimi e norme di legge, di regolamento, ecc., vigenti per lo specifico servizio.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli

organi del Committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Istituto medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Il Professionista incaricato dichiara la propria regolarità contributiva con INARCASSA (all. DURC).

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono nelle attività descritte nel successivo art. 3 del presente contratto, da realizzare secondo la tempistica impartita dall'Istituto.

### **Articolo 3 – Svolgimento dell'incarico**

Il presente incarico si attuerà mediante lo svolgimento delle attività inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come meglio descritte nell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008

In particolare, il Professionista dovrà coordinarsi con il Responsabile dei lavori e supportarlo offrendo collaborazione, anche nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Al fine di eseguire le prestazioni di cui al presente articolo, il Coordinatore dovrà trasmettere con la cadenza stabilita dal R.U.P. foto significative delle attività di cantiere ed è altresì necessario che sia verificata la completezza della documentazione obbligatoria in cantiere e i nominativi delle imprese esecutrici presenti con i relativi addetti.

È comunque compresa nell'incarico l'assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con particolare riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente documento.

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza che l'incarico dovrà essere immediatamente espletato successivamente alla comunicazione di affidamento delle prestazioni professionali da parte dell'Istituto, mediante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo.

Il Professionista di obbliga:

- ad eseguire la prestazione in oggetto continuativamente senza che la stessa possa essere interrotta a nessun titolo;
- a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento dell'incarico stesso.

Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione verranno eseguite dal Professionista affidatario senza ulteriori oneri a carico dell'Istituto.

Per l'espletamento delle sopra descritte prestazioni il Professionista eseguirà i rilievi necessari ed assumerà a proprio carico gli oneri di copisteria, di fascicolazione della documentazione, di partecipazione alle riunioni che si rendessero necessarie anche al fine di assicurare il coordinamento delle attività di propria competenza con quelle dell'Istituto.

Il Professionista è obbligato a:

- relazionare periodicamente – con cadenza almeno settimanale ovvero a semplice richiesta dal Committente sullo stato delle attività affidate;
- far presente al Committente evenienze o emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione delle attività svolte, a semplice richiesta del medesimo.

Nello svolgimento dell'incarico, l'Istituto avrà come referente unico il Professionista incaricato.

#### **Articolo 4 – Compenso e modalità di pagamento**

Il compenso professionale dovuto dall'Istituto committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è di **€ 18.400,00** al netto di IVA, oneri previdenziali e fiscali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il Professionista dà atto che il compenso come sopra determinato è completamente remunerativo della prestazione professionale da eseguire e adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma del Codice Civile e comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Le fatture devono obbligatoriamente riportare:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico;

- il codice CIG come riportato nella determina dirigenziale di affidamento dell'incarico;
- il capitolo di spesa come riportato nella determina dirigenziale di affidamento dell'incarico;
- il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento.

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD.

Il pagamento dell'onorario verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica posticipata riferita alle prestazioni in oggetto, secondo l'importo risultante dall'applicazione dello sconto offerto, e sarà disposto in base alle attività completamente espletate per le prestazioni concernenti l'oggetto dell'incarico, previa approvazione del R.U.P. e secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale, il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il Professionista incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Committente.

Il pagamento al Professionista Incaricato del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC, o certificato equivalente, risultino ritardi o irregolarità, il Committente sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un certificato che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti competenti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Professionista incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il Professionista incaricato non può opporre eccezione alla Committente, né ha titolo al risarcimento di danni.

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato, alla previa presentazione da parte del Professionista incaricato della polizza quietanzata di responsabilità civile professionale di cui al D. Lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, il Professionista incaricato non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima.

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Professionista.

Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile al Committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto.

### **Articolo 5 – Obblighi e responsabilità del Professionista**

Valgono per il Professionista incaricato le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il Committente e con i terzi. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata, da parte del Professionista incaricato, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il Professionista incaricato si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza del Committente se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Il Professionista svolgerà l'incarico nell'osservanza scrupolosa di vincoli e prescrizioni che discendono dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché nell'osservanza assoluta del D. Lgs. n. 81/2008 e delle istruzioni impartite dall'Istituto e/o dalla Direzione Lavori. Egli è tenuto all'osservanza delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

Inoltre:

- il Professionista è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'affidamento con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti;
- il Professionista è responsabile verso il Committente dei danni subiti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, dovuti a carenze nell'attività di verifica, e si impegna pertanto a presentare apposita polizza assicurativa, come specificato nei successivi articoli;
- il Professionista è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente contratto e suoi allegati, nonché nelle disposizioni contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni del Committente o del R.U.P.;
- il Professionista dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte;
- il Professionista è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico;
- Il Professionista è sottoposto verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- il Professionista è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, il Professionista non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni;
- il Professionista, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Professionista restandone sollevato l'Istituto;
- il Professionista è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- il Professionista esonera il Committente da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il

Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, il Professionista è tenuto a manlevare l'Istituto da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti;

- in caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, l'Istituto ha diritto di richiedere al Professionista affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna;
- nessuna variazione o modifica al contratto d'incarico può essere introdotta dal Professionista incaricato.

#### **Articolo 6 – Durata**

Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto e avrà durata sino ad avvenuta ultimazione delle prestazioni affidate.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023).

Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico decorrenti dalla formalizzazione dell'incarico.

Qualunque sospensione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al R.U.P.

#### **Articolo 7 – Penali e risoluzione del contratto**

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Istituto procede alla risoluzione contrattuale ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo o inadempimento, il Professionista:

- dovrà fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell'inadempimento seguendo le indicazioni del Committente;
- dovrà risarcire tutti i danni subiti dal Committente relativi al ritardo e/o al parziale o totale inadempimento;
- dovrà versare al Committente una penale come determinata nel presente articolo.
- Nel caso in cui le prestazioni in oggetto siano effettuate in ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Committente, quest'ultimo avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:
- da 1 a 10 giorni di ritardo, pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo;
- da 10 a 20 giorni di ritardo, pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre 20 (venti) giorni, l'Istituto, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede alla risoluzione contrattuale in danno ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Istituto di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Gli importi delle penali sono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

L'Istituto procederà alla risoluzione in danno del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- ritardi nello svolgimento delle prestazioni inerenti l'incarico;
- accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa;
- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva;
- subappalto non autorizzato dall'Istituto;
- cessione di tutto o di parte del contratto;
- violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale netto di ogni singola prestazione;
- in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto rispetto al termine stabilito dal precedente articolo 8;
- accertamento di infrazioni commesse dal Professionista come rilevate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente contratto, il Committente applica la specifica disciplina prevista dal D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione per le ipotesi sopra citate, ritenute grave inadempienza, saranno poste a carico del Professionista le spese conseguenti al conferimento di nuovo incarico ad altro: in tal caso il Committente resterà libero da ogni impegno verso il Professionista incaricato senza che questo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 8 – Recesso**

Il Committente, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il Professionista incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, il Committente si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dà formale comunicazione al Professionista con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Il Committente, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1; in tali ipotesi il Professionista ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

### **Articolo 9 – Dichiarazioni del Professionista**

Il Professionista, con riferimento all'incarico in oggetto, dichiara:

- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- di confermare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 con specifico riferimento alla natura oggetto dell'incarico;
- di confermare il possesso dei requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e con il D. Lgs. n. 81/2008;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 4 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

### **Art. 10 – Polizza professionale**

Il Professionista è responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni nell'ambito delle attività professionali affidate.

Il Professionista incaricato delle attività di cui al presente contratto, dichiara di essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, giusta polizza n. A124C873153-LB rilasciata da LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. in data 04/06/2024, con massimale di € 5.000.000,00.

Quietanzata in data 29/06/2024 e scadenza al 29/06/2025.

La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista esonera l'Istituto dal pagamento dei compensi professionali.

Nel caso di errori e/o omissioni, il Committente può richiedere al Professionista di eseguire nuovamente le prestazioni, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

### **Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Professionista s'impegna all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari. In difetto il presente contratto deve considerarsi nullo.

A tal fine, si dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento disposto dal Committente, sono i seguenti:

Estremi identificativi: IBAN: IT 67 U 02008 05047 000001128462 – UniCredit Banca, ag. Roma Trionfale B. Generalità persone delegate ad operare: Marco Gaeti.

### **Articolo 12 – Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuno

tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al medesimo.

**Articolo 13 - Variazione degli onorari preventivati, eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi**

Qualora in corso d'opera si configuri una o più delle ipotesi previste dal presente contratto, tali da comportare una spesa per onorari diversa da quanto indicato nel succitato art. 4, il Professionista incaricato dovrà darne tempestiva comunicazione al R.U.P. per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dall'art. 6.

**Articolo 14 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Istituto committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

**Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

Il Professionista Incaricato prende atto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Ai fini del presente incarico, nel trattamento dei dati personali, il Professionista opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, in virtù di quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Professionista incaricato esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Committente esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Professionista incaricato di cui all'oggetto del presente contratto d'incarico.

La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto d'incarico; tale sottoscrizione, pertanto, rende efficace a tutti gli effetti la nomina al Professionista quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle Parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, 04/03/2025

Per l'Affidatario: Arch. Marco Gaeti

*(sottoscritto con firma digitale)*

Per l'Istituto committente: \_\_\_\_\_

*(sottoscritto con firma digitale)*